

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 05 dicembre 2013

D.g.r. 29 novembre 2013 - n. X/990

Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali (art. 18, comma 6-ter, l.r. 86/1983)

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale»;
- la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

Visto, in particolare, l'articolo 18, comma 6-ter, della citata legge regionale 86/1983, che attribuisce alla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e su parere obbligatorio e vincolante dell'ente gestore del parco, la facoltà di autorizzare, in deroga al regime proprio del parco e purché non possano essere diversamente localizzate, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978, stabilendo, altresì, le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili;

Richiamata la deliberazione 16 maggio 1997, n. 28623 «Criteri per la presentazione delle richieste di autorizzazione, in deroga al regime proprio dei Parchi, per la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 6 ter della l.r. 30 novembre 1983, n. 86», articolata nei seguenti paragrafi: regime delle deroghe, categoria delle opere, modalità di presentazione della domanda;

Rilevata la necessità di aggiornare i criteri e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, di cui alla predetta deliberazione, in quanto:

- la modifica dell'articolo 18, comma 6-ter, della legge regionale 86/1983 (operata dalla l.r. 12/2011), ha evidenziato la necessità di definire cosa si intende per «opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978»;
- si è reso necessario aggiornare i criteri all'attuale normativa nazionale in materia di procedimento amministrativo e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei Parchi;

Rilevata, inoltre, l'esigenza di elaborare, nell'ottica della semplificazione e della riduzione dei tempi istruttori, una «scheda informativa» che contiene, in sintesi, le informazioni relative alla richiesta di deroga;

Visto il documento predisposto dalla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile «Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei Parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, l.r. 30 novembre 1983, n. 86»;

Vagliati e assunti come propri i contenuti del suddetto documento;

Ritenuto conseguentemente necessario revocare la deliberazione n. 28623/1997, sopra citata;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante «Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei Parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, l.r. 30 novembre 1983, n. 86»;

2. di revocare la deliberazione 16 maggio 1997, n. 28623;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Il segretario: Marco Pilloni

**CRITERI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AL REGIME PROPRIO DEI PARCHI, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI RETI ED INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 6-TER, L.R. 30 NOVEMBRE 1983, n. 86.**

1) Riferimento normativo: articolo 18, comma 6-ter, legge regionale 86/1983

La giunta regionale, restando ferme le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, previo parere della competente commissione consiliare e su parere obbligatorio e vincolante dell'ente gestore del Parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco e purché non possano essere diversamente localizzate, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978. La deliberazione autorizzatoria della giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

2) Regime della deroga

L'istituto della deroga costituisce lo strumento giuridico che, lasciando inalterato l'azonamento, consente in via eccezionale la localizzazione di un intervento non conforme alla disciplina di zona.

Secondo le disposizioni della legge regionale, si può derogare alle norme tecniche di attuazione dei piani territoriali di coordinamento dei Parchi regionali ed ai piani di Parco naturale - salvi i divieti di legge e nel rispetto delle direttive comunitarie - nonché alle norme tecniche di attuazione previste dai piani adottati, vigenti a titolo di salvaguardia, esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978.

E' fatta salva l'applicazione delle normative ambientali o paesaggistiche, segnatamente di derivazione comunitaria, previste per la tipologia dell'opera.

3) Eccezionalità della deroga

Proprio per il carattere eccezionale dell'istituto, le richieste di deroga devono essere sorrette da una congrua e puntuale motivazione, finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di un specifico interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto a quello perseguito globalmente dalla pianificazione.

Nella ponderazione degli interessi coinvolti, deve essere tenuta in particolare considerazione la presenza di emergenze naturalistiche, paesistiche ed ambientali, nonché l'incidenza dell'opera richiesta in deroga rispetto all'assetto pianificatorio generale del Parco. Per le stesse ragioni, massima attenzione dovrà essere posta alle motivazioni che stanno alla base dell'esigenza di ricorrere all'istituto della deroga in luogo della variante allo strumento di pianificazione.

Nella richiesta, pertanto, dovranno essere indicate in modo puntuale e dettagliato le ragioni che sottendono al ricorso alla deroga, nonché i motivi per cui l'intervento non può essere diversamente localizzato all'esterno dell'area protetta.

4) Definizione di "opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale" e di "reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978"

Per delineare il concetto di "opera pubblica", in assenza di una definizione univoca, occorre aver riguardo al fine.

La dottrina prevalente definisce pubblica quell'opera, di carattere immobiliare, eseguita da un ente pubblico e destinata al conseguimento di un pubblico interesse. L'opera pubblica si distingue dall'opera di pubblica utilità, riconoscendosi che quest'ultima, pur soddisfacendo interessi collettivi e possedendo un carattere immobiliare, non è realizzata da un ente pubblico, ma da un soggetto privato.

In definitiva l'opera è pubblica quando la proprietà e la titolarità della stessa afferiscono ad un ente pubblico.

Per quanto concerne, invece, l'individuazione delle "reti" e "interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978", occorre far riferimento agli strumenti di programmazione regionale, dai quali si ricavano le azioni e gli interventi regionali. E' quindi necessario che l'infrastruttura sia ricompresa nell'ambito negli strumenti di programmazione e che la sua previsione sia giunta al livello di dettaglio richiesto per poter discutere la localizzazione dell'intervento.

La richiesta di deroga sarà documentata specificando lo strumento di programmazione regionale, di cui alla legge regionale 34/1978, nel quale tale intervento sia previsto.

5) Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione in deroga al regime proprio del parco

I soggetti che realizzeranno l'opera devono presentare domanda di autorizzazione in deroga alla Direzione generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Unità Organizzativa Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio, Piazza di Lombardia, 1- 20124 MILANO, esclusivamente a mezzo pec ambiente@pec.regione.lombardia.it, su modulo unico predisposto come da fac simile pubblicato sul sito della direzione, allegando la seguente documentazione su supporto informatico, che costituirà l'originale:

1. progetto definitivo dell'opera;
2. scheda informativa del progetto da eseguire, predisposta secondo il modello allegato (5.2);
3. parere obbligatorio e vincolante dell'ente gestore del parco;

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 05 dicembre 2013

4. atti amministrativi da allegare alla scheda informativa, come da punto 2 della medesima.

In assenza di sistemi informativi adeguati, la documentazione allegata potrà essere trasmessa anche su supporto magnetico cd-rom/chiave usb.

La scheda informativa, in particolare, conterrà, oltre alle informazioni sul soggetto che realizzerà l'opera, l'oggetto dell'intervento e la sua tipologia (opera pubblica o rete ed intervento infrastrutturale), nonché la sua localizzazione, la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera, l'elenco dei divieti e delle prescrizioni inerenti il regime specifico del parco che precludono la realizzazione dell'opera, l'indicazione circostanziata dei motivi per cui l'intervento non può essere diversamente localizzato, le informazioni necessarie per individuare e valutare gli effetti negativi, diretti e indiretti, che l'intervento può avere sull'ambiente, le misure per evitare o ridurre al minimo gli stessi, nonché le misure di mitigazione e compensazione.

Il parere del Parco dovrà essere reso dall'organo assembleare del Parco.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.ambiente.regione.lombardia.it sezione "Parchi e altre aree protette".

6) Opere di ripristino o recupero ambientale

Ai sensi dell'articolo 18, comma 6-ter, della l.r. 86/1983, la deliberazione di autorizzazione della giunta regionale stabilisce anche le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie.

Spetta, pertanto, ai soggetti che realizzeranno l'opera fornire al Parco tutte le informazioni utili per valutare gli effetti diretti e indiretti dell'opera stessa sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico dell'area protetta.

La valutazione dell'opera sarà condotta sulla base degli elementi contenuti negli elaborati progettuali definitivi; tale valutazione è finalizzata ad evitare che la realizzazione dell'intervento pregiudichi l'integrità delle valenze naturalistiche, nonché ad individuare le misure idonee per ripristinare e/o recuperare gli eventuali effetti negativi e fare in modo che, comunque, non si verificino compromissioni evitabili. In particolare, dette misure, ove necessarie, dovranno ridurre l'impatto dell'opera e permettere la conservazione e, per quanto necessario, il ripristino di particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali, rete ecologica regionale, SIC e ZPS.

